

N. 2581

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, PETTINATO, BOCO,
BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1997

**Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale
in tema di tutela dei minori**

ONOREVOLI SENATORI. - In un passato non troppo recente, grazie ad un movimento di opinione che si indirizzava verso una maggiore tutela dei minori, è stata riconosciuta alle detenute madri la possibilità di avere con sè i propri figli.

Certamente questa possibilità ha rappresentato allora una grande vittoria per la nostra società ma è stata anche l'inizio di una grande battaglia imperniata nei temi sociali sui quali il nostro Paese è chiamato ancora oggi ad esprimersi ed a confrontarsi.

Crediamo sia giunto il momento di fare un ulteriore passo in avanti permettendo ai bambini di poter uscire dall'angusto ambiente carcerario, non certo consono alla loro crescita psico-fisica.

Naturalmente la possibilità concessa alle detenute madri, od in mancanza ai padri in stato di detenzione, di poter usufruire della pena alternativa della detenzione domiciliare, deve essere autorizzata solamente in presenza di fattispecie criminose che possano offrire opportune garanzie sulla non pericolosità della persona.

È nostra ferma convinzione che ormai gli addetti ai lavori in questo settore, dai magistrati, agli avvocati e a tutte quelle persone che hanno contatto con l'ambiente carcerario, siano dell'opinione che si debba propendere per un reinserimento del detenuto ed oltretutto trovare quelle soluzioni più idonee per poter decongestionare le nostre carceri giunte, quanto a capacità di accoglimento, ben oltre le proprie possibilità.

Il disegno di legge che modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale permette alle detenute madri od in mancanza ai padri detenuti di prole inferiore ai cinque anni con loro conviventi di poter usufruire degli arresti domiciliari.

Siamo convinti che dovendo scegliere tra la tutela sociale del minore, la cui crescita da zero a cinque anni rappresenta un momento importante per la formazione dell'individuo, possibile solo in presenza di determinate condizioni, e la reclusione di un genitore, resosi colpevole solo di reati comuni, non si possa che propendere per garantire al minore uno sviluppo normale che solo un ambiente sano può assicurargli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Se la pena detentiva inflitta riguarda reati comuni, anche se costituente parte residua di maggior pena, non è superiore a sei anni, e deve applicarsi a madre o padre di prole di età inferiore a cinque anni con uno di loro convivente, il pubblico ministero sospende l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmette tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza competente perchè provveda, nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3, alla eventuale applicazione alla condannata di una delle misure alternative alla detenzione indicate nell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni. Copia del decreto di sospensione è notificata all'interessata. L'esecuzione della pena rimane sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.

5-ter. Nel caso in cui la condannata si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione, disponendone provvisoriamente la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3, alla eventuale applicazione alla condannata delle misure alternative indicate al comma 5-bis del presente articolo. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, agli adempimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

5-*quater*. Le disposizioni previste dai commi 5-*bis* e 5-*ter* in mancanza della madre si applicano all'altro genitore in stato di detenzione».

2. All'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per la espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati».